



**Comune di Parabiago
Città Metropolitana di Milano**

Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani

1 giugno 2021

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26./06./2021

A cura di



Redatto con il supporto di ESPER srl e del Consorzio Chierese per i Servizi

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4	
ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3	PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
ART. 4	DEFINIZIONI	6
ART. 5	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	10
ART. 6	ESCLUSIONI	11
ART. 7	COMPETENZE DEL COMUNE	12
ART. 8	COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO	13
ART. 9	NORME GENERALI PER L'UTENZA	15
SEZIONE 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	15	
ART. 10	RIDUZIONE	15
ART. 11	RIUTILIZZO	16
ART. 12	RECUPERO E SMALTIMENTO	16
ART. 13	TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO	16
ART. 14	CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	16
ART. 15	CONFERIMENTI	17
SEZIONE 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	19	
ART. 16	FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE	19
ART. 17	AMBITO DISCIPLINATO	20
ART. 18	I CONTENITORI	20
ART. 19	OPERAZIONI DI RACCOLTA	22
ART. 20	TRASPORTO	22
ART. 21	STAZIONAMENTO, TRASBORDO DEI MEZZI	24
ART. 22	PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE	24
ART. 23	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE E POLIACCOPPIATO	26
ART. 24	RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, LATTINE E BANDA STAGNATA	26
ART. 25	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	27
ART. 26	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	27
ART. 27	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA	28
ART. 28	RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	28
ART. 29	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE E BATTERIE SCARICHE	29
ART. 30	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI	29
ART. 31	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE	30
ART. 32	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI	30
ART. 33	RIFIUTI INGOMBRANTI	31
ART. 34	RIFIUTI INERTI	32
ART. 35	RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE	32
ART. 36	ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	33
ART. 37	PESATA DEI RIFIUTI URBANI	33
ART. 38	COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI	33
ART. 39	CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI	33
SEZIONE 4 – RACCOLTA CON BIDONI CONDOMINIALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	35	
ART. 40	USO DEI CONTENITORI	35
ART. 41	LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI	35
ART. 42	TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI	35
ART. 43	MODALITÀ DI CONFERIMENTO NEI BIDONI CONDOMINIALI	37
SEZIONE 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	38	
ART. 44	DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	38
ART. 45	ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	38
ART. 46	SPAZZAMENTO STRADALE	39

ART. 47	LAVAGGIO STRADE, SOTTOPASSI	40
ART. 48	CESTINI STRADALI	40
SEZIONE 6 – OBBLIGHI E DIVIETI.....		41
ART. 49	DIVIETI	41
ART. 50	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI	42
ART. 51	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	42
ART. 52	PULIZIA DELLE AREE	42
ART. 53	PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	44
ART. 54	PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	44
ART. 55	PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI	44
ART. 56	RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	44
ART. 57	PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI	44
ART. 58	DEIEZIONI CANINE	45
ART. 59	RACCOLTA CAROGNE ANIMALI	46
SEZIONE 7. NORME FINALI		47
ART. 60	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	47
ART. 61	CONTROLLI	47
ART. 62	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	47
ART. 63	SANZIONI	47
ART. 64	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	50
ART. 65	VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME	50

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI**ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. L'oggetto del presente regolamento è la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ed è coerente con le altre norme vigenti in materia, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., ed aggiornato in ossequio al D.lgs. n. 116/20 ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.

3. Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali.

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono sostituiti ed abrogati, e pertanto cessano di avere valore, gli articoli relativi all'igiene urbana del Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 23/10/1995 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 12/07/1999.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti urbani conferiti dalle utenze non domestiche al servizio pubblico ;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, all'interno dei Centri del Riutilizzo e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti
- la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
- Promozione di iniziative per la riduzione della produzione di rifiuti

- Tutela igienico-sanitaria di collettività e ambiente
- Prevenzione inquinamento ambientale diretto e indiretto

ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali. In particolare:

- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e. in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali;
- f. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- g. devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce:

- a) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, anche conferiti utenze non domestiche, mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
- b) le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- f) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- g) le modalità di gestione della Piattaforma ecologica comunale;
- h) alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, il Centro comunale del Riutilizzo;
- i) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

4. La gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

- limitare la produzione dei rifiuti;

- definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti.

5. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a. delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- b. delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d. dei sistemi di recupero;
- e. dei sistemi di smaltimento finale;
- f. della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
- g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j. della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
- k. delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

6. Informazioni: al fine di conseguire gli obiettivi del servizio di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi e tramite gli Uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- A. AUTOCOMPOSTAGGIO: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- B. BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata;
- C. BENI DUREVOLI: si intendono i beni di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC;
- D. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone, imballaggi tipo Tetra Pak ®; sono esclusi tutti gli altri i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, ecc.);
- E. CENTRO DI RACCOLTA MOBILE (CdRM): automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
- F. CERNITA PRELIMINARE: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;

- G. **COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS):** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e s.m.i.; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- H. **COMPOST DI QUALITÀ:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- I. **COMPOSTIERA:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- J. **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- K. **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- L. **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- M. **DIGESTATO DI QUALITÀ:** prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- N. **ECO-CALENDARIO:** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
- a) le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - b) le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU;
- O. **EMISSIONI:** le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006;
- P. **FRAZIONE SECCA (O RESIDUA):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- Q. **FRAZIONE UMIDA:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- R. **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la

- gestione dei rifiuti, come definita alla lettera b) c) e d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- S. GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- T. IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- U. IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- V. IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- W. IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- X. INQUINAMENTO ATMOSFERICO: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Y. LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- Z. PIATTAFORMA ECOLOGICA (anche denominata CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA): area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i. ed ai sensi della Circolare della Regione Lombardia 25/09/1998;
- AA. PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro ANCI e CONAI;
- BB. PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- CC. PUNTO DI RACCOLTA: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'ecocalendario;
- DD. RACCOLTA "CONDOMINIALE": la raccolta attuata con l'utilizzo di bidoni condominiali posizionati all'interno delle pertinenze condominiali;
- EE. RACCOLTA "DOMICILIARE" (op. "PORTA A PORTA"): la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
- FF. RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- GG. RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il soggetto gestore;
- HH. RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- II. RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
- JJ. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A, Parte IV

- del D.lgs n. 152/2006. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
- KK. RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei;
- LL. RIFIUTI DOMESTICI: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- MM. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname;
- NN. RIFIUTI MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- OO. RIFIUTI URBANI:
- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L -quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L -quinquies ;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ,e)
- PP. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
- QQ. RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- RR. RIFIUTO BIOSTABILIZZATO: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- SS. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- TT. SCARICHI IDRICI: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- UU. SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
- VV. SOTTOPRODOTTO: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- WW. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- XX. SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il

fogliame, i rami secchi, ecc;

YY. STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

ZZ. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

AAA. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;

BBB. UTENZA DEL SERVIZIO: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);

a) Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;

b) Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;

CCC. VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all' art. 183 comma 1 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., come di seguito precisato:

- 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici **indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies** del D.lgs 116/20;
- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico , **come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;**
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»

3. Sono da intendersi come rifiuti speciali quelli di seguito precisati:

- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche diversi da quelli di cui **allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies** del D.lgs 116/20
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonche' i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i veicoli fuori uso.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell' allegato D della Parte IV del Dlgs n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV del D.lgs n. 152/2006. Ai sensi dell'art. 188 del del D.lgs n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 6 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) I rifiuti speciali;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
- h) le attività di recupero di cui all' allegato C della Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione;
- i) ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento;
- j) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- k) materiali contenenti amianto (es. eternit);
- l) bombole a gas e contenitori in pressione di varia natura;

m) veicoli fuori uso e loro parti.

ART. 7 COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Al Comune competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere mediante soggetti terzi:

- la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
- la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la gestione delle materie recuperate e l'ottimizzazione del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime-seconde;
- la definizione di un Piano Economico Finanziario¹ scritto sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta.

2. La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

3. Il Comune, avvalendosi del gestore del servizio, può svolgere le seguenti attività:

- lo smaltimento/avvio a trattamento dei rifiuti speciali, previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 1 dell'allegato A.1 del presente regolamento;
- l'analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

4. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- Controllo del corretto svolgimento delle azioni, anche avvalendosi del gestore del servizio con specifica delega dell'agente accertatore, di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata.
- Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.
- Il Comune di Parabiago è tenuto a comunicare agli enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani,

¹ L'Amministrazione Comunale riceve una bozza del Piano Economico Finanziario dal gestore del servizio.

con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.

- Approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471.
- Emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

5. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore che provvede a:

- definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata "domiciliare" e di ritiro su chiamata, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato presso la piattaforma ecologica;
- determinare la tipologia del servizio di raccolta rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.

6. Il Comune individua il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

7. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dall'ufficio comunale competente.
- l'emissione di ordinanza sindacale per interventi temporanei con speciali forme di gestione dei rifiuti.
 - favorire l'attività sussidiaria dei cittadini attivi nell'interesse generale ai sensi dell'apposito Regolamento comunale

ART. 8 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:

- a. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
- b. Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
- c. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e Raee dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico a prenotazione e a

- pagamento;
- d. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento alla Piattaforma Ecologica comunale della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio domiciliare a carattere pubblico e a pagamento per gli aderenti al servizio;
 - e. Servizio di raccolta, trasporto dalla Piattaforma Ecologica comunale agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
 - f. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
 - g. Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Imballaggi in plastica, ecc) dei rifiuti urbani;
 - h. Gestione e controllo della Piattaforma ecologica comunale, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
 - i. Gestione e controllo del Centro del Riutilizzo, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
 - j. Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
 - k. Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
 - l. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato tramite apposita convenzione da sottoscrivere tra la singola utenza ed il gestore del servizio;
 - m. Servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - n. Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
 - o. informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;
 - p. Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.

2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi in vigore.

3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.

5. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.

6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.

7. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le

informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

8. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

9. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione di Città Metropolitana di Milano e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

10. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

ART. 9 NORME GENERALI PER L'UTENZA

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, a cura del produttore o del detentore.

SEZIONE 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 10 RIDUZIONE

1. Il Comune di Parabiago incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti
2. L'Amministrazione Comunale può individuare nel regolamento del tributo meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria a specifiche convenzioni da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
3. L'Amministrazione Comunale individua inoltre meccanismi di premialità o sconti² per promuovere i comportamenti virtuosi come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.
 - a) L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

² La tipologia di premio e/o l'entità dello sconto saranno a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

- b) Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
- i. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - ii. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - iii. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
- c) Possono essere compostati i seguenti materiali:
- i. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - ii. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - iii. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - iv. cenere di combustione di scarti vegetali.
- d) E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

4. L'Amministrazione Comunale, contribuisce al recupero degli alimenti ancora edibili, secondo le norme di legge e alla riduzione dei rifiuti presso la ristorazione collettiva e le feste di paese.

ART. 11 RIUTILIZZO

ART. 12 RECUPERO E SMALTIMENTO

1. Il Comune di Parabiago attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini.

ART. 13 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

1. Il servizio, ai sensi della Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

2. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani è stabilita in sede di definizione del contratto di appalto.

3. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che, risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.

ART. 14 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la

riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

2. La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali in via eccezionale e qualora ne sussistano le condizioni tecniche e di sicurezza degli operatori o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.

3. Il Comune ed il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione ai cittadini della modalità del servizio adottata, anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti.

4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dal Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

ART. 15 CONFERIMENTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- a) per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi;
- b) per le utenze non domestiche che conferiscono al servizio pubblico è fatto l'obbligo di utilizzare contenitori carrellabili (bidone carrellabile/cassonetto) per il conferimento di rifiuti aventi volume, per singolo conferimento e singola frazione, superiore a 1,0 mc per le frazioni SECCO e CARTA e 30 lt per UMIDO e VETRO & LATTINE;
- c) per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432;
- d) i cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre al minimo l'ingombro;
- e) per i rifiuti ingombranti ed i RAEE è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso la Piattaforma ecologica comunale od usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, ove attivo; in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;
- f) il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire nel rispetto degli orari di conferimento specificatamente previsti, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto;
- g) l'eventuale posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere effettuato nel rispetto del passaggio stradale e del vicinato.
- h) la raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata entro il termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;

- i) eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 20.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
- j) è fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;
- k) il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta;
- l) al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi;
- m) titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - i. consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - ii. collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio;
 - iii. comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;
- n) per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e Raee professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;
- o) i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati presso la Piattaforma ecologica comunale o al servizio Ecomobile dalle sole utenze domestiche; per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati nei punti elencati all'allegato del presente Regolamento;
- p) gli olii alimentari usati potranno essere conferiti alla Piattaforma ecologica comunale; per le utenze commerciali il Comune può istituire, tramite il Gestore, un apposito giro di raccolta, con adesione volontaria da formalizzarsi tramite apposito modulo;
- q) altre tipologie di rifiuto, come in particolare i tessili, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite alla Piattaforma ecologica comunale;
- r) non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti;

2. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario/del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori/sacchi a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. Nel caso di raccolta nei condomini oppure di sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

SEZIONE 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA**ART. 16 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE**

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.

3. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione di Città Metropolitana di Milano;
- tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
- responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

6. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

7. Qualora le modalità e le frequenze del servizio di raccolta rifiuti risultassero non coerenti con i quantitativi o la tipologia di rifiuti conferiti dalle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani – secondo quanto indicato nell'allegato L- quater e L- quinquies del D.lgs 116/20, il gestore del servizio, prevista sottoscrizione di una apposita convenzione con l'utenza non domestica, potrà erogare le attività di raccolta con frequenze e modalità di servizio specifiche nonché utilizzando contenitori ed attrezzature idonee.

In particolare si pongono i seguenti criteri quali elementi che determinano la necessità di definire, tramite apposita convenzione, modalità di erogazione del servizio "personalizzate":

- conferimento al servizio di raccolta di quantitativi di rifiuto superiori alla produzione specifica attesa per la singola utenza calcolata come prodotto del coefficiente di produzione specifica Kd per la superficie tassata;
- necessità di accedere nella proprietà privata dell'utenza per il ritiro dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- utilizzo di benne/container scarrabili/press container per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- frequenze/orari di ritiro diverse da quanto definito nel contratto di servizio per la generalità dell'utenza domestica.

I costi derivanti dal servizio "personalizzato" come definiti nell'apposita convenzione saranno fatturati dal gestore alla singola utenza e non rientrano negli oneri coperti dalla applicazione del tributo.

ART. 17 AMBITO DISCIPLINATO

1. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano Economico Finanziario del servizio per la Gestione dei Rifiuti nonché dal Piano Regionale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni plastica, vetro e lattine, alle frazioni organiche.
3. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
4. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.
5. Il Comune individua inoltre i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata porta a porta e i conferimenti separati: organico, carta e cartone, plastica, vetro e lattine.

Le utenze domestiche effettuano servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto:

ORGANICO
CARTA E CARTONE
VETRO E LATTINE
IMBALLAGGI IN PLASTICA
INDIFFERENZIATA
Il servizio erogato presso la Piattaforma Comunale comprendente le tipologie di RU previste dall'autorizzazione in vigore rilasciata dagli enti competenti

6. Le attività economiche e produttive, presenti sul territorio, sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

ORGANICO
CARTA e CARTONE
PLASTICA
VETRO e LATTINE
INDIFFERENZIATA
Il servizio erogato presso la Piattaforma Comunale comprendente le tipologie di RU previste dall'autorizzazione in vigore rilasciata dagli enti competenti

7. Si specifica che i titolari di attività economiche e produttive possono accedere alla Piattaforma Ecologica comunale secondo modalità dettagliate nell'allegato 4 del presente regolamento.

ART. 18 CONTENITORI

1. Gli eventuali contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, essere sottoposti all'avallo dell'Amministrazione Comunale. I contenitori sono:
 - a) pubblici, se collocati dal gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;

- b) assegnati all'utenza (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere;
- c) riutilizzabili;
- d) a consumo e a perdere.

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate, i contenitori di volumetria superiore ai 360 lt e necessari a singoli conferimenti di volumetria superiore a 0,5 mc sono forniti a titolo oneroso.

3. La manutenzione ordinaria, il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all'utenza annualmente, come da comunicazione presente sull'Ecocalendario. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.

4. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

5. Qualora i contenitori fossero dotati di sistema di riconoscimento sarebbe tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi e di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.

6. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:
- fino alla capacità di 360 litri dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;

- per dimensione maggiori copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

7. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.

8. Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori in comodato d'uso all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.

9. I soggetti tenuti all'obbligo di custodia di cui sopra rispondono al gestore del servizio dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso al condominio o alla singola proprietà qualora ciò sia imputabile al detentore stesso.

10. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riportarli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. In presenza di stabili posizionati su strade o accessi privati non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzazione dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

ART. 19 OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei Rifiuti Urbani sarà effettuato secondo il piano di intervento settimanale stabilito nell'allegato A6: l'orario di lavoro sarà continuato antimeridiano ed avrà inizio alle ore 6,00. La raccolta dei rifiuti urbani verrà fatta una sola volta nel giorno fissato, provvedendo, per quanto possibile, a ritiri contemporanei di diverse frazioni conferite dagli utenti. Nelle operazioni di raccolta sacchi si intende compresa la pulizia contestuale dei siti, dove questi sono posti, da rifiuti eventualmente dispersi a seguito di rottura dei sacchi medesimi. Anche durante il trasporto i rifiuti eventualmente dispersi dovranno essere immediatamente raccolti. L'effettuazione delle raccolte differenziate domiciliari potrà essere eccezionalmente richiesta all'interno delle proprietà (es. in presenza di particolari situazioni che comportino incidenze negative sul traffico veicolare o antiestetice esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada) a condizione che l'accessibilità sia garantita senza l'utilizzo di chiavi o telecomandi.

Tale metodologia di raccolta particolare potrà essere eccezionalmente richiesta anche nei seminterrati, a condizione che gli stessi siano dotati di scivoli di accesso percorribili dai mezzi di servizio, con esclusione pertanto di quelli accessibili soltanto con gradini o laddove venissero riscontrate pendenze non idonee: questo principio vale in particolare per Centri storici/edifici pubblici. I giorni di servizio dovranno essere fissi e potranno essere modificati solo a fronte di valide motivazioni approvate dal Comune.

Nel caso che il giorno di raccolta coincide con una festività, il servizio sarà effettuato il primo giorno utile successivo. Nel caso di due giorni festivi infrasettimanali consecutivi, limitatamente al primo giorno festivo, la raccolta sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente (es. lunedì e martedì festivi: la raccolta del lunedì verrà anticipata a sabato, la raccolta del martedì verrà posticipata a mercoledì).

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ART. 20 TRASPORTO

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

2. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni:

- a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori;
- b. i rifiuti indifferenziati, e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti regionali di recupero o smaltimento;
- c. i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

3. I mezzi utilizzati per i servizi di raccolta (autocompattatori, autocarri, motocarri) come pure le autospazzatrici dovranno iniziare i servizi con i cassoni di raccolta dei rifiuti assolutamente vuoti.

Il gestore del servizio provvederà ad organizzare il trasporto dei materiali raccolti direttamente o conferiti dagli utenti presso la Piattaforma Ecologica Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- i materiali raccolti nell'espletamento dei servizi porta a porta dovranno essere avviati agli impianti di destinazione finale con gli stessi mezzi utilizzati per la raccolta.
- Il trasbordo dei materiali raccolti è consentito:
 - dai mezzi satellite agli autocompattatori e solo in punti prefissati che dovranno risultare perfettamente puliti ad operazioni concluse;
 - su altri automezzi di grandi capacità volumetriche sono consentiti solo per trasporti ad impianti ubicati a distanze superiori ai 50 km.

È possibile l'uso di Centri di stoccaggio intermedi.

I rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica Comunale dovranno essere avviati agli impianti di destinazione con le frequenze necessarie, tali da garantire che negli orari di apertura delle piattaforme stesse siano sempre disponibili, per i conferenti, capacità volumetriche sufficienti.

I rifiuti ingombranti, gli scarti vegetali e le ramaglie potranno essere adeguatamente ridotti di volume prima del trasporto.

4. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.

5. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

6. Il gestore del servizio per lo svolgimento del servizio utilizzerà mezzi ed attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro, in quantità sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento dei servizi, quali risultano dal presente progetto tecnico.

Il gestore del servizio si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature siano mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilità, assoggettandoli alle revisioni periodiche previste dalle normative vigenti e ricorrendo, ove necessario alle opportune attività manutentive di carattere sia ordinario che straordinario.

Il gestore del servizio si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno quindicinale.

Tutti i mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto.

Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi; viene riservata al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature palesemente non idonea allo svolgimento dei servizi.

Gli autocompattatori dovranno essere alimentati a gas metano, oppure dovranno essere alimentati con carburanti ecologici, privilegiando tecnologie e basso o nullo impatto ambientale. I mezzi satellite (autocarri leggeri) dovranno essere alimentati con carburanti ecologici, privilegiando tecnologie e basso o nullo impatto ambientale.

I macchinari e le attrezzature, in particolare, dovranno:

- rispettare le normative tecniche generali vigenti;
- possedere le caratteristiche igieniche necessarie per l'adeguata garanzia di tutela ambientale.

7. Gli automezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto conto terzi, oltre alle relative iscrizioni per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani, valida per lo svolgimento dei singoli e specifici servizi:

- attività di spazzamento meccanizzato;
- gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani.

ART. 21 STAZIONAMENTO, TRASBORDO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.

2. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite individuate dal Gestore per minimizzare il disturbo ai cittadini e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

ART. 22 PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE

1. La Piattaforma Ecologica Comunale è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e il soggetto gestore è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/2006, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del DM 28 aprile 1998, n. 406. L'allegato I al decreto fissa i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta, i quali devono essere localizzati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso da parte degli utenti. L'area del centro comunale è destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, non domestiche, del gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività della Piattaforma ecologica, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, tra cui almeno quelle previste dagli obiettivi del PRGR (par. 10.3.2.2) e non raccolte già a domicilio o con ecomobile, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia. Nelle suddette deliberazioni sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi della Piattaforma ecologica in cui è consentito l'accesso all'utenza e le

modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti. All'ingresso della Piattaforma ecologica sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere. E' fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato.

2. Nella Piattaforma Ecologica comunale possono conferire i rifiuti sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia le utenze non domestiche. Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti da parte delle utenze non domestiche viene condizionato alla sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale e/o il gestore del centro, al pagamento di una tariffa di conferimento e/o alla eventuale compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti. Il conferimento di rifiuti è limitato, per ragioni gestionali ed operative, ad un quantitativo massimo per ciascuna utenza e per singola giornata di apertura al pubblico pari a 3 mc per rifiuti sfusi (cartone, sfalci vegetali, ingombranti, etc) o 3 colli (per toner, vernici, detergenti, etc)..

3. La piattaforma ecologica è costituita da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli utenti vi possono accedere nel rispetto degli orari e del regolamento del centro predisposti dal Gestore.

4. Gli orari di apertura e i servizi della Piattaforma ecologica materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

5. È fatto espresso divieto di:

- a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della Piattaforma ecologica;
- c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella Piattaforma ecologica;
- d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

6. Il prelievo dei materiali stoccati nelle specifiche aree e/o contenitori viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della Piattaforma Ecologica comunale o di soggetti terzi espressamente incaricati dallo stesso gestore.

7. E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della piattaforma, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

8. La Piattaforma Ecologica Comunale deve essere dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei. I materiali conferibili sono:

- a) quelli riutilizzabili;
- b) quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale;
- c) quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

9. Le modalità di accesso e i limiti sono disciplinati con apposita disposizione dell'Amministrazione Comunale. Il personale addetto alla gestione dovrà inoltre:

- a) compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
- b) redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a riciclo dalla Piattaforma ecologica;
- c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- d) segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- e) coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

ART. 23 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE E POLIACCOPPIATO

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso la Piattaforma Ecologica comunale. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi tipo Tetra Pak ® vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago e mediante il bidone da 30 l o carrellato di capacità superiore fornito dal Comune.
2. La raccolta differenziata con bidoni condominiali della carta, limitata ad alcune condomini, avviene con appositi bidoni carrellabili collocati all'interno delle pertinenze condominiali nei luoghi indicati dal gestore del servizio.
3. Per quanto riguarda la raccolta "domiciliare" anche denominata "porta a porta":
 - per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti in appositi contenitori, secondo le modalità definite nel contratto di servizio, mentre i cartoni verranno conferiti ordinatamente piegati e legati
 - Le grandi utenze commerciali e le utenze condominiali utilizzeranno bidoni carrellati in polietilene ad alta densità, di colore bianco forniti in numero adeguato alle esigenze di ciascuna utenza/condominio, conferendo comunque i cartoni piegati e legati.
4. La carta conferita dagli utenti, dovrà essere costituita da giornali, riviste, libri, fumetti, sacchetti di carta puliti, tubi di cartone, quaderni, fogli, buste biglietti, cartelle di carta, cartone e cartoncino, cartone ondulato e multistrato, contenitori alimentari in imballaggi tipo Tetra Pak ® . Il gestore del servizio provvederà alla raccolta della carta/cartone e imballaggi tipo Tetra Pak ® mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con frequenza ed orari di raccolta specificate nell'allegato A6.
5. Presso la Piattaforma Ecologica Comunale è posizionata un container/presa di idonea volumetria entro cui gli utenti provvederanno al conferimento diretto del materiale. Il gestore del servizio ne curerà la vuotatura con frequenze adeguate alle necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.
6. Tutto il materiale cartaceo raccolto "porta a porta" e presso la Piattaforma ecologica, secondo le modalità e gli orari indicati nel relativo ALLEGATO 4, verrà avviato ad impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio (COMIECO) istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di recupero in regime di libero mercato.

ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, LATTINE E BANDA STAGNATA

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con sistemi di raccolta "domiciliare" in orari e modalità predefiniti. In tali contenitori è possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro anche lattine e contenitori a banda stagnata. Il vetro/lattine e contenitori metallici a banda stagnata è conferita dagli utenti impiegando gli appositi contenitori.
2. Le grandi utenze commerciali e le utenze condominiali con sei o più famiglie utilizzeranno bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità, forniti in numero adeguato alle esigenze di ciascuna utenza/condominio. Il gestore del servizio provvederà alla raccolta del vetro/lattine e contenitori metallici a banda stagnata mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con frequenza ed orari di raccolta.

3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

4. Tutto il materiale raccolto "porta a porta" e presso la piattaforma verrà avviato ad impianti di selezione e recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio di filiera Co.Re.Ve, ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.

ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con sistemi di raccolta "domiciliari" in orari e modalità predefiniti, oltre che presso la Piattaforma Ecologica comunale.

2. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche devono utilizzare gli appositi sacchi. Il gestore provvede alla raccolta di contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con apposite frequenze ed orari di raccolta

3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.

4. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

5. Presso la Piattaforma Ecologica comunale è posizionato un idoneo contenitore per il conferimento diretto del materiale da parte degli utenti. Il gestore ne cura la vuotatura con frequenze adeguate alle necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

6. Tutto il materiale raccolto "porta a porta" e presso la piattaforma viene avviato ad impianti di recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio di filiera Co.Re.Pla, ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.

ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La gestione della frazione verde-ramaglie (sfalci d'erba, scarti vegetali e ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e siepi) delle utenze domestiche viene garantita mediante conferimento diretto da parte degli utenti presso la piattaforma di raccolta differenziata dei rifiuti, nei giorni di apertura della stessa. I residui vegetali da sfalci e potature, ivi compresi i tronchi e le ramaglie, devono essere immessi negli appositi cassoni ivi depositati.

2. Limitatamente alle utenze domestiche può essere attuato un servizio a domicilio programmato nel contratto di servizio.

3. In tal caso le utenze dovranno dotarsi, a loro cura e spese, piccoli contenitori (peso max 10 Kg) nei quali dovrà essere immesso il fogliame derivante dalle potature e/o il vegetale proveniente dal taglio dei giardini. Gli scarti vegetali devono essere posizionati vicino all'ingresso del giardino o presso la strada di accesso, purché in luogo raggiungibile dai mezzi di raccolta. Sarà cura del richiedente attendere sul posto l'addetto al ritiro per la firma di effettuato servizio, l'operatore, in ogni caso, non raccoglierà materiali sparsi o rifiuti diversi da quelli vegetali.

4. In alternativa gli utenti potranno conferire:

- ramaglie da potatura, purché confezionate in fascine ben legate, della lunghezza massima di mt. 1,30 e di peso adeguato al carico manuale (circa 10 kg. ciascuna);
- erba e foglie conferite in cassette di legno o contenitori di carta o cartone, in ogni caso con volume e peso adeguato al carico manuale (normalmente non superiore a lt.100 di volume e 10 Kg. di peso).

ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione umida derivante da utenze domestiche;
- frazione umida derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione umida derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
- frazione umida derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- frazione umida proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti da sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002. L'articolo 2 del regolamento 1774/2002/CE definisce i SOA come parti di carcasse di animali o materiali di origine animale, non destinati al consumo umano, che vengono prodotti presso aziende di lavorazione di carne o pesce, macellerie e pescherie.

4. Il conferimento della frazione "organico" da parte delle utenze domestiche e commerciali verrà effettuato mediante sacchi biodegradabili tipo "Mater-bi" compatibili con impianti di compostaggio - aventi idonea capacità volumetrica ed acquistati direttamente dagli utenti interessati dopo aver esaurito la fornitura annuale distribuita gratuitamente.

5. Il conferimento della frazione "organico" da parte delle utenze domestiche viene effettuato mediante sacchi biodegradabili tipo "Mater-bi" aventi capacità volumetrica di circa lt. 7 detti sacchi saranno alloggiati presso le abitazioni in appositi contenitori di adeguata capacità già precedentemente forniti dall'Amministrazione Comunale.

6. Le utenze commerciali e produttive, i pubblici esercizi e le mense devono utilizzare sacchi biodegradabili tipo "Mater-bi" aventi capacità volumetrica di circa lt. 30 forniti e immessi, per il conferimento al servizio, in bidoni carrellabili, a svuotamento meccanico, in polietilene, ad alta densità con capacità di 120 litri.

7. La frazione organica conferita dagli utenti dovrà essere costituita dai rifiuti organici e vegetali della cucina e precisamente: scarti ed avanzi di cucina sia cotti che crudi purché freddi, per evitare il deterioramento del sacchetto (gusci d'uova, ossa, lisce di pesce, avanzi di pane, bucce ed avanzi di frutta, scarti di verdure);

- tovaglioli e fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina (anche bagnata);
- filtri di the, camomilla, tisane e fondi di caffè;
- fiori recisi, residui di piante da appartamento in modeste quantità (senza vaso).

ART. 28 RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Si considerano Rifiuti Urbani Pericolosi:

- a. le pile e le batterie esauste e gli accumulatori al piombo esausti;
- b. i prodotti ed i relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (tossici e /o infiammabili);
- c. i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- d. le lampade a scarica e i tubi catodici;
- e. le siringhe abbandonate;
- f. le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- g. gli oli minerali usati.

ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE E BATTERIE SCARICHE

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari.

sono consegnati, a cura degli utenti, ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

2. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

3. La vuotatura dei suddetti contenitori viene operata dal gestore con frequenze adeguate alla necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

4. Per meglio rispondere alle esigenze degli stessi sarà disponibile un contenitore da 0,5 mc. presso la Piattaforma Ecologica comunale, per il conferimento diretto da parte degli utenti.

5. Il gestore del servizio provvederà, a propria cura e spese, al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianto autorizzato dal sistema Collettivo COBAT.

6. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, vanno collocati in apposito contenitore posizionato presso la Piattaforma ecologica, secondo le modalità previste nel relativo regolamento, e consegnati successivamente al consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1. I prodotti farmaceutici inutilizzati saranno conferiti, a cura degli utenti, presso la Piattaforma Ecologica comunale nonché in appositi ed idonei contenitori, siti del territorio Comunale.
2. La vuotatura dovrà avvenire con frequenze adeguate alla necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti. Il numero delle postazioni di raccolta potrà essere aumentato in conseguenza dell'apertura di nuove farmacie, o per meglio rispondere alle esigenze degli utenti.
3. Idonei contenitori saranno disponibili anche presso la Piattaforma Ecologica comunale, per il conferimento diretto da parte degli utenti. La vuotatura viene effettuata con frequenze adeguate alla necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti. Il gestore del servizio provvede, a propria cura e spese, al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianti autorizzati.

ART. 31 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

1. Il personale addetto alla pulizia delle strade ha anche il compito di raccogliere le siringhe, gli aghi ed altri oggetti taglienti abbandonati che dovessero risultare giacenti su viali, strade e piazze, vialetti, marciapiedi, fioriere, aiuole, vasche piantumate, aree verdi in genere e parcheggi dell'intero territorio comunale.
2. Il gestore del servizio ha dotato il personale di indumenti e attrezzi conformi alla speciale normativa vigente e mettere a disposizione idonei contenitori per le siringhe. Il gestore del servizio provvede al trasporto e smaltimento delle siringhe, sia raccolte direttamente che tramite organizzazioni incaricate dal Comune, nei modi e nei siti indicati dalla competente A.T.S., come previsto dalla normativa vigente.

ART. 32 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

1. Per il conferimento diretto di **materiali ferrosi e non ferrosi** da parte degli utenti è disponibile, presso Centro comunale di raccolta, un idoneo cassone. Il gestore ne cura l'avvio del materiale raccolto a recuperatori autorizzati, convenzionati con il Consorzio obbligatorio di filiera (C.N.A.) ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.
2. Per il conferimento diretto di **legname, mobilio e manufatti in** da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, due idonei cassoni. Il gestore ne cura l'avvio a recuperatori autorizzati, convenzionati con il Consorzio obbligatorio di filiera (RILEGNO) ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.
3. Per il conferimento diretto di **frigoriferi, congelatori e condizionatori** (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte degli utenti è disponibile, presso La Piattaforma Ecologica comunale, un idoneo cassone. Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinatari al recupero dei materiali con cui sono realizzati.
4. Per il conferimento diretto di **elettrodomestici - grandi bianchi** (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte degli utenti è disponibile, presso La Piattaforma Ecologica comunale, un deposito in platea come previsto da Autorizzazione di Città Metropolitana di Milano. Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinatari al recupero dei materiali con cui sono realizzati.
5. Per il conferimento diretto di **Televisori e Monitor** (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte degli utenti è disponibile, presso La Piattaforma Ecologica comunale, un idoneo cassone. Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinatari al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

6. Per il conferimento diretto di **componenti elettronici** (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte degli utenti è disponibile, presso La Piattaforma Ecologica comunale, due ceste idonee. Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

7. Per il conferimento diretto di **lampade a scarica** (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte degli utenti è disponibile, presso la Piattaforma Ecologica comunale, un contenitore per lampade corte, più un contenitore per lampade lunghe. Il gestore ne cura il successivo avvio ad impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

8. Per il conferimento diretto di **accumulatori al piombo esausti** sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, due idonei contenitori. Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero dei materiali presso gli impianti autorizzati convenzionati con il consorzio COBAT.

9. La principale raccolta di **prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"** viene organizzata dal gestore grazie a quattro idonei contenitori disponibili presso la Piattaforma Ecologica comunale, per il conferimento diretto da parte degli utenti. Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianto autorizzato.

10. Per il conferimento diretto di **cartucce esauste toner** è disponibile, presso la Piattaforma Ecologica comunale, un contenitore. Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianto autorizzato.

11. **Oli e grassi vegetali e animali** provenienti da utenze domestiche e non, possono essere direttamente conferiti anche nell'apposita cisternetta a tenuta, disponibile presso la Piattaforma Ecologica comunale. Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero del materiale al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

12. Per il conferimento diretto di **oli minerali usati e filtri** sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, una cisternetta a doppia camera e un idoneo contenitore. Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero del materiale al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

13. Gli utenti possono conferire **indumenti smessi** direttamente presso i contenitori posizionati a cura di un Associazione indicata dal Comune, anche a seguito di accordi preliminari con il gestore. Il materiale conferito viene prelevato direttamente dall'Associazione indicata dal Comune, secondo necessità.

14. Presso la Piattaforma comunale è stato posizionato un cassone per il trasbordo delle **terre da spazzamento meccanizzato**. Tutto il materiale raccolto presso la piattaforma viene avviato ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati.

15. Presso la Piattaforma comunale sono stati posizionati cinque idonei contenitori per il trasbordo della **frazione secca proveniente dallo spazzamento manuale e dalla vuotatura cestini**. Tutto il materiale raccolto presso la piattaforma viene avviato ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati.

16. Il gestore si occupa della vuotatura con frequenze adeguate alle necessità tale da garantire la continuità del servizio di tutte le suddette categorie di contenitori posizionati presso la piattaforma ecologica. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità e degli orari di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

ART. 33 RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Il gestore effettua gratuitamente interventi di ritiro a domicilio esclusivamente per categorie sociali protette individuate dal Settore Servizi Sociali del Comune. Il medesimo servizio può essere esteso all'utenza diversa da quella sopra indicata con applicazione da parte del gestore del servizio delle tariffe preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale; in tali casi il materiale dovrà essere conferito a piano strada sotto la responsabilità dell'utente che ha l'obbligo di sorveglianza sino all'avvenuto ritiro. Tali interventi di ritiro a domicilio avverranno su prenotazione telefonica. Il materiale asportato viene immesso negli appositi contenitori posizionati presso le Piattaforme ecologiche di riferimento, previa adeguata selezione dello stesso secondo le differenti tipologie. L'evasione delle richieste viene operata in base ad una programmazione che prevede ritiri con frequenze minimo mensili.

2. Presso la Piattaforma comunale sono stati posizionati specifici cassoni per il conferimento diretto da parte degli utenti di rifiuti ingombranti. I materiali sono consegnati ed introdotti nei cassoni direttamente dagli utenti interessati. Il gestore del servizio ne cura il successivo avvio, secondo i casi, a centri di recupero autorizzati oppure, ove non diversamente possibile, allo smaltimento finale anche adottando, ove praticabile e conveniente, una tecnica di riduzione del volume.

ART. 34 RIFIUTI INERTI

1. Esclusivamente dai proprietari e/o inquilini locatari, residenti, possono essere conferiti i materiali di risulta di lavori di lieve entità, derivanti da piccola manutenzione ordinaria delle abitazioni mediante l'utilizzo di un contenitore posizionato presso la Piattaforma Ecologica comunale, di capacità tale da poter essere agevolmente movimentato a pieno carico. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione effettuati da Imprese edili devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

ART. 35 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

1. Il gestore del servizio provvede al ritiro dei Rifiuti Solidi Indifferenziati ordinari provenienti dal Cimitero comunale con utilizzo di un adeguato numero di contenitori, posizionati in apposita zona raggiungibili dai mezzi dedicati alla raccolta. La vuotatura dei contenitori viene effettuata nei punti di posizionamento; l'idonea frequenza di svuotamento viene adeguatamente intensificata in corrispondenza delle ricorrenze che comportano un incremento dei rifiuti, quali la Commemorazione dei Defunti, Pasqua, Natale, ecc.

2. Al gestore del servizio può inoltre essere affidato, previa la formale accettazione del preventivo di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale, il servizio di disinfezione, confezionamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti dalle attività di esumazione ed estumulazione, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 giugno 2000, n. 219 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e precisamente resti di indumenti, casse, residuati di zinco, piombo ecc. provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, con esclusione peraltro di qualsiasi parte del corpo umano. In tal caso il gestore del servizio fornisce i contenitori necessari, aventi le caratteristiche previste dal DM 26 giugno 2000, n. 219, vale a dire imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, recanti la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. La separazione delle parti anatomiche, dei residuati di zinco e piombo, dei resti lignei dei feretri, degli indumenti, il trattamento di disinfezione ed il confezionamento dei contenitori viene effettuata da personale comunale, in conformità e nel rispetto delle modalità previste dalla circolare predetta.

4. Il deposito temporaneo dei contenitori chiusi e sigillati avviene in area confinata, situata all'interno delle aree cimiteriali, messa direttamente a disposizione dal Comune, che provvederà altresì al rilascio della necessaria documentazione per l'effettuazione del trasporto, limitatamente

alla certificazione dell'A.T.S. di avvenuto trattamento. E' cura del gestore del servizio compilare il formulario di identificazione. Il gestore del servizio cura inoltre l'avvio dei residuati di zinco e piombo al recupero e l'avvio degli altri rifiuti alla termodistruzione presso impianto autorizzato.

ART. 36 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

1. Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.
2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

ART. 37 PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.

ART. 38 COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di raccolta delle frazioni differenziate è svolto con le seguenti modalità:
 - Utenze domestiche - modalità di raccolta "domiciliare";
 - Utenze non domestiche - (Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi): modalità di raccolta: Raccolta "domiciliare".
2. Al fine di dimensionare correttamente le dotazioni di contenitori condominiali che sono stati richiesti ed assegnati ad alcune unità abitative si è proceduto ad una quantificazione quantitativa e volumetrica dei rifiuti conferiti per ogni singolo utente.
3. Il risultato è utilizzato per quantificare la produzione media a famiglia, assegnando la corretta dotazione agli stabili sulla base del numero di famiglie residenti a numero civico e della frequenza di svuotamento.
4. Gli utenti che non desiderassero avvalersi del previsto servizio di ritiro a domicilio, potranno provvedere a conferimenti diretti presso la Piattaforma Ecologica Comunale dei rifiuti di loro produzione, opportunamente differenziati e limitatamente alle tipologie previste. I materiali conferiti, distinti per tipologia, dovranno essere immessi negli appositi contenitori ivi posizionati. Il gestore del servizio provvederà al prelievo e trasporto dei materiali, con frequenza tale da consentire la costante disponibilità di utilizzo dei contenitori da parte dei conferenti.

ART. 39 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI

3. Il gestore del servizio garantisce ritiri a domicilio con le frequenze previste per le raccolte porta a porta. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti relativa a determinate utenze non domestiche, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U. (es. utilizzo di contenitori speciali, maggiori frequenze ecc.), si devono concordare, limitatamente al servizio aggiuntivo offerto, apposite convenzioni che prevedano in ogni caso rapporti contrattuali diretti fra utente e gestore del servizio, previa approvazione da parte dall'Amministrazione Comunale.

4. Oltre a quanto stabilito, nei sacchetti e/o contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

5. Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei sacchetti e/o contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti non recuperabili, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati:

- i materiali immessi nei sacchetti e/o contenitori domiciliari devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti urbano ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico dell'utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti non recuperabili devono essere conferiti nei contenitori e/o sacchetti i quantitativi di rifiuti conferibili nei contenitori per la raccolta "domiciliare" non devono in nessun caso superare il limite massimo per singolo conferimento concordato con il gestore.
- i quantitativi di rifiuti conferibili nei contenitori per la raccolta "domiciliare" non devono in nessun caso superare il limite massimo per singolo conferimento concordato con il gestore.

SEZIONE 4 – RACCOLTA CON BIDONI CONDOMINIALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**ART. 40 USO DEI CONTENITORI**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti sarà organizzato in modo tale da ridurre al minimo indispensabile la permanenza di contenitori in strada al fine di limitare al massimo:
 - a. la possibilità di conferimenti impropri;
 - b. problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;
 - c. il negativo impatto visivo nell'arredo urbano.

ART. 41 LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI

1. La localizzazione di punti di stazionamento dei bidoni condominiali è disposta dal gestore tenendo conto, se possibile, delle necessità manifestate dalle utenze condominiali.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, deve consentire un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli addetti al servizio di svuotamento dei bidoni condominiali nonché degli appositi veicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

ART. 42 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI

1. Il gestore del servizio provvede a fornire e distribuire senza compenso i seguenti sacchi/contenitori necessari per lo svolgimento dei servizi come segue:
 - sacchi biodegradabili tipo "Mater bi" - o comunque compatibili con impianti di compostaggio – da lt. 7, per la raccolta della frazione "organico" presso le utenze domestiche,
 - contenitori sottolavello areati, della capacità di circa lt. 7 – di supporto ai sacchi biodegradabili utilizzati per la frazione "organico", in numero di uno per ogni nucleo familiare;
 - mastelli antirandagismo in polietilene ad alta densità per la raccolta domiciliare congiunta della frazione "organico", alle utenze domestiche unifamiliari, in ragione di un mastello per famiglia;
 - bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità, in numero sufficiente da 120 lt per la raccolta domiciliare congiunta della frazione "organico", agli stabili e/o per utenze commerciali e produttive, esercizi pubblici e mense;
 - sacchi in polietilene semitrasparenti per la raccolta della frazione "secca residua da smaltire" in ragione di una dotazione minima di sacchi/anno ad ogni utenza familiare, commerciale, produttiva, mensa o pubblico esercizio stabilita in accordo con l'Amministrazione Comunale;
 - sacchi in polietilene semitrasparenti per la raccolta dei contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
 - sacchi in polietilene o scatole di carta o cartone oppure legata con dello spago per la raccolta della carta, imballaggi, contenitori tipo Tetra Pak®, cartoni della pizza debitamente puliti, confezioni uova, fogli di carta, buste, giornali e riviste
 - mastelli in polietilene per la raccolta domiciliare congiunta di vetro/lattine e contenitori a banda stagnata, alle utenze domestiche unifamiliari in ragione di un mastello per famiglia;
 - bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità, in numero sufficiente, per la raccolta domiciliare congiunta di vetro e lattine da 120 lt e/o per utenze commerciali e produttive, esercizi pubblici e mense;
 - bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità, in numero sufficiente da 220 lt per la raccolta

domiciliare della carta agli stabili e/o per utenze commerciali e produttive, esercizi pubblici e scuole;

2. Ove espressamente previsto dalla normativa vigente, i contenitori sono provvisti a cura del gestore del servizio, della segnaletica regolamentare, da posizionare conformemente alle norme stesse in posizione ben visibile. Sui contenitori destinati alle raccolte differenziate viene inoltre posizionata una targa identificativa della tipologia di rifiuto raccolto.

3. Alle sole utenze famigliari di nuovo insediamento nel corso di durata del servizio, il gestore del servizio provvede a fornire e distribuire gratuitamente i sacchi e contenitori necessari per lo svolgimento dei servizi come segue:

- i sacchi dei diversi tipi di cui sopra, previsti per le Raccolte Differenziate in atto e nelle quantità necessarie alla corrispondente frazione d'anno;
- i contenitori dei diversi tipi di cui sopra, previsti per le Raccolte Differenziate in atto nelle modalità indicate in precedenza.

4. Il gestore del servizio nel corso di durata del contratto, provvede alla sostituzione e distribuzione gratuita di eventuali contenitori ammalorati necessari per lo svolgimento dei servizi previsti. In generale mastelli e bidoni sono costituiti da materiale ignifugo, muniti di coperchio e tali da non consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

Il gestore del servizio provvede altresì a fornire e/o sostituire i contenitori necessari per la raccolta di pile e farmaci.

5. Il gestore del servizio mette inoltre a disposizione:

- i sacchetti da utilizzare per i cestini portarifiuti collocati sul territorio;
- bidoni e sacchi per la raccolta dei rifiuti cimiteriali ordinari;
- contenitori per la raccolta delle siringhe.

6. Il gestore del servizio provvede anche al posizionamento presso la Piattaforma Ecologica comunale di cassoni e contenitori destinati al conferimento dei rifiuti previsti. Nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono comprese le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei contenitori a servizio di utenze pubbliche e/o posizionati sulla Piattaforma Ecologica comunale.

7. Qualora uno o più utenti commerciali ritenesse insufficiente la capacità dei contenitori assegnati per le raccolte differenziate (con esclusione dei sacchi che, oltre le dotazioni minime previste verranno acquistati direttamente a cura e spese di utenti medesimi), il gestore del servizio può porre in essere le opportune attività di verifica, informando il Comune della situazione rilevata, al fine di disporre e concordare congiuntamente le relative azioni correttive.

8. I sacchi previsti per le raccolte differenziate a domicilio saranno tutti semitrasparenti. La loro distribuzione annuale viene effettuata dal gestore del servizio sulla base di un elenco nominativo dei residenti fornito dal Comune. Per la distribuzione dei materiali agli utenti vengono utilizzati operatori con esperienza nell'esecuzione di tali servizi. Gli operatori espongono una pettorina e un tesserino di riconoscimento e sugli automezzi una scritta identificativa. L'avvenuta consegna sarà registrata dai distributori su tabulati che verranno predisposti dal gestore e viene indicata l'eventuale mancata consegna. Agli utenti non trovati alla consegna viene lasciato un avviso per il ritiro in una struttura comunale che ci verrà indicata. Quale riscontro finale vengono forniti al Comune i tabulati delle consegne per singola via ed utente, che riporteranno le modalità di consegna. La distribuzione domiciliare dei materiali avverrà in orari concordati con l'Amministrazione Comunale in un tempo massimo di 7 settimane. I recuperi verranno effettuati secondo il calendario concordato con il Gestore.

ART. 43 MODALITÀ DI CONFERIMENTO NEI BIDONI CONDOMINIALI

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato.
2. Il conferimento nei bidoni condominiali è regolato dalle seguenti norme generali:
 - a. è vietato introdurre nei contenitori:
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
 - materiali liquidi o contenitori con materiali liquidi;
 - materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;
 - materiali voluminosi;
 - b. dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.

SEZIONE 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**ART. 44 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI**

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia dei parcheggi pubblici;
- diserbo stradale;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
- pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
- pulizia parchi e giardini;
- raccolta foglie;
- raccolta deiezioni canine;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- pulizia delle aree temporanee di sosta;
- sgombero neve.

ART. 45 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;

2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.

3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno dei parchi e dei giardini comunali;
- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

4. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di

esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento

5. L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

6. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 46 SPAZZAMENTO STRADALE

1. La pulizia meccanizzata del suolo pubblico viene effettuata con l'impiego di autospazzatrici idonee ad essere utilizzate anche in orari notturni, secondo il piano di intervento proposto dal gestore del servizio ed approvato dal Comune. Viene inoltre previsto il supporto di un operatore ecologico munito di apparecchi soffiatori, o altre idonee attrezzature, in grado di intervenire su spazi di ridotte dimensioni e che, precedendo la macchina, provveda a liberare i marciapiedi e gli spazi lungo il percorso, inaccessibili alla stessa, dai rifiuti ivi giacenti per convogliarli se del caso sulla sede stradale in modo che possano essere raccolti.

2. Il gestore del servizio è tenuto a collaborare con il Comune per la dovuta informazione ai cittadini in merito agli orari del servizio, onde evitare qualsiasi ingombro lungo i percorsi dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dello stesso.

3. I rifiuti raccolti dall'autospazzatrice vengono trasportati, a cura e spese del gestore del servizio, alla Piattaforma Ecologica comunale ed immessi in un apposito cassone ivi posizionato, per il successivo invio a smaltimento/recupero presso impianti autorizzati. Nel caso il servizio non possa essere svolto per ragioni inerenti la situazione atmosferica (pioggia battente o neve) ovvero in caso di festività infrasettimanali, il servizio viene posticipato al turno successivo.

4. Gli interventi di pulizia manuale vengono effettuati in tutto il territorio comunale con frequenze specifiche prestabilite a seconda delle zone di intervento. Lungo i percorsi classificati di particolare interesse pubblico in quanto soggetti a più intensa fruizione da parte dei cittadini la pulizia manuale viene effettuata con frequenza giornaliera escluse le domeniche e le festività infrasettimanali.

5. Durante il servizio di spazzamento delle strade il personale del gestore del servizio provvede alla pulizia superficiale delle caditoie stradali e bocche lupoie, curandone la disostruzione, onde consentire il regolare deflusso delle acque nei pozzetti stradali ed evitare possibili ristagni; provvederà altresì all'asporto dei rifiuti solidi eventualmente giacenti sulle banchine stradali non pavimentate, entro il limite 1,5 metri dal ciglio stradale.

6. Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti sono tenuti ad utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. Il personale viene dotato:

- di mezzi che consentano agevoli e veloci spostamenti e diano adeguate garanzie di minimo impatto ambientale acustico ed atmosferico;
- di tutta l'attrezzatura necessaria per la rimozione dei rifiuti, ivi compresi adeguati supporti meccanici (soffiatori ecc.) per migliorare efficacia ed efficienza operative ed ottenere livelli qualitativi ottimali.

7. Il servizio, nelle sue varie forme di intervento, può subire delle variazioni ovvero dovrà essere esteso alle strade ed alle aree che venissero asfaltate o realizzate ex novo nel periodo di durata del servizio.

8. In caso di nevicate, il personale addetto al servizio di pulizia del suolo pubblico collabora allo sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato con i competenti Uffici Comunali, verificato ed eventualmente aggiornato ogni anno entro il mese di settembre. Se, a causa della quantità di neve caduta, si rendesse impossibile continuare la raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche il personale addetto a questo servizio viene destinato alle attività di sgombero della neve e allo spargimento di sale.

ART. 47 LAVAGGIO STRADE, SOTTOPASSI

1. Il gestore del servizio cura, con frequenze specificate nell'allegato A6, la pulizia dei sottopassi carrai e pedonali - nonché le relative griglie - esistenti sul territorio comunale.

2. Il personale titolare di zona effettua inoltre, laddove se ne riscontri la necessità, operazioni di lavaggio e disinfezione. I materiali disinfettanti, approvati dai competenti Uffici Comunali, sono a carico e cura del gestore del servizio.

3. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

ART. 48 CESTINI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico il soggetto gestore o, per i giardini pubblici, l'Amministrazione, provvede ad installare appositi cestini porta - rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente.

2. E' vietato:

- a) introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
- b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta - rifiuti;
- c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

3. Viene effettuata la vuotatura dei cestini con sostituzione del sacchetto a perdere dei cestini portarifiuti collocati sul territorio comunale; la frequenza di vuotatura è, di massima, la stessa prevista per la pulizia della zona in cui sono installati. La frequenza di vuotatura, se necessario, viene potenziata con ulteriori interventi tali da garantire costantemente ai cittadini la possibilità di usufruirne.

4. Il soggetto gestore, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, può dotare i cestini stradali di coperchio semisferico o di altro sistema e forme che consentono l'immissione dei piccoli rifiuti ma impediscano il conferimento dei sacchetti di rifiuti indifferenziati o il loro posizionamento al di sopra del cestino così da impedirne il corretto utilizzo.

SEZIONE 6 – OBBLIGHI E DIVIETI**ART. 49 DIVIETI**

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le acque superficiali, lame ed i canali, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque sotterranee.
2. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.
4. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.
5. Sono vietati:
 - l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
 - la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio;
 - l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
 - l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
 - il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
 - il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
 - la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
 - ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
 - il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
 - il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;
 - è vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

ART. 50 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
6. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
7. Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
8. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 51 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 52 PULIZIA DELLE AREE

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti è effettuato anche in aree di proprietà di altri enti con costi a carico dei soggetti competenti. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico - sanitari.

2. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante devono differenziare i rifiuti come prescritto dalla presente regolamentazione secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata ed gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.

Il Comune organizza, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.

3. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

- a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
- b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

4. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

6. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

7. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico si applicano le norme di legge.

8. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi. Il Comune potrà dotare alcune di esse con appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

ART. 53 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART. 54 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 55 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 56 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1. . In caso di rifiuti abbandonati si applicano le norme di legge.

ART. 57 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nel mercato cittadino devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata. Il servizio riguarda le aree adibite a mercato. Il servizio dovrà essere garantito anche nel caso di eventuale anticipazione o posticipazione del giorno di mercato in presenza di festività infrasettimanali.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione "organico", nonché carta e cartone, cassette di legno e plastica e altri rifiuti, in modo da destinarli opportunamente al recupero secondo le modalità definite con il soggetto gestore.

3. Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
4. L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
5. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Locale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.
6. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.
7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi.
8. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
9. In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
10. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.
11. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. Il Gestore del Servizio deve garantire sia la vuotatura dei contenitori e/o asporto dei sacchi, sia la pulizia manuale e, ove possibile, meccanizzata delle aree interessate.
12. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

ART. 58 DEIEZIONI CANINE

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori.

2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati.
3. Il sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dal servizio veterinario e/o degli altri organi all'uopo competenti.

ART. 59 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'A.T.S. territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

SEZIONE 7. NORME FINALI**ART. 60 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

1. In considerazione di quanto previsto art. 13 del D. Lgs n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 61 CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006 alla Città Metropolitana compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

2. Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.

3. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle A.T.S, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.

4. La Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle altre forze di polizia.

ART. 62 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART. 63 SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano

reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'ambito dei limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. Le violazioni sott'elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7. bis del D. Lgs. 267/2000.

4. Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

TIPO DI VIOLAZIONE

Violazioni	Sanzioni min-max (euro)
Conferimento dei rifiuti urbani non recuperabili in contenitori o sacchetti non contrassegnati dallo specifico TAG UHF che deve consentire l'identificazione del conferitore al fine del conteggio dei relativi svuotamenti	25-250
Danneggiamento volontario dei dispositivi atti all'identificazione dell'utente conferitore	50-500
Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico	100-500
Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> - spostamento dagli appositi spazi delimitati; - verniciatura e scritte imbrattanti; - manomissione o danneggiamento - ecc. 	100-500
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: <ul style="list-style-type: none"> - conferimento, raccolta e trasporto rifiuti - pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche 	50-300
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali	50-300
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali	100-500
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di: <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; - rifiuti liquidi e fanghi; - rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; - rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; - rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; - rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; - rifiuti ingombranti; 	50-500

<ul style="list-style-type: none"> - rifiuti elettrici ed elettronici; - rifiuti di imballaggi secondari e terziari; - rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione 	
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.	100-500
Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni	50-300
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti	25-150
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata "domiciliare" internalizzata	25-150
Conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non pericolosi	100-500
Conferimento al servizio pubblico di rifiuti urbani da parte di una utenza non domestica che ha dichiarato il mancato ricorso ed utilizzo del servizio pubblico di igiene urbana	100-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> - raccolta dei rifiuti urbani pericolosi - raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 	100-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali	200-500
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica	50-300
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso la Piattaforma Ecologica Comunale	100-500
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole	50-300
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico	50-300
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche	100-500
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato	50-300
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: <ul style="list-style-type: none"> - esercizi commerciali; - esercizi stagionali svolti all'aperto - manifestazioni; - spettacoli itineranti; - soste temporanee; - carico e scarico merci; - cantieri 	100-500
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate nei termini previsti	100-500
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei	25-150

portici e dei marciapiedi e aree antistanti i fabbricati stessi	
Mancato sgombero neve dai marciapiedi antistanti i fabbricati	25-150
Abbandono o depositi di rifiuti di qualsiasi genere o provenienza sul territorio comunale in modo difforme dalla modalità operative previste nel presente regolamento fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria qualora la violazione costituisca ipotesi di reato (Art. 255 del Dlgs 152/2006). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.	300-3.000

6. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quando presente, quale rappresentate dell'intero condominio.

ART. 64 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

ART. 65 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dal soggetto gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

2. Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria contenitori, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).

3. Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio.